

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

#### Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

#### Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 64.465.000;
- 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti e donazioni da parte di enti a di privati;
- 4) con i contributi degli alunni;
- 5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

#### Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO  
— COLOMBO — TANASSI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 33. — CARUSO

### Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Bergamo

- N. 1 sezione per sartà per donna (triennale);  
N. 1 sezione per biancherista generica (biennale);  
N. 1 sezione per maglierista (biennale);  
N. 1 sezione per indossatrice (biennale).  
per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
<i>Personale di ruolo</i>	
1. Preside senza insegnamento (I categoria) . . . . .	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A) . . . . .	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1) . . . . .	5
4. Segretario economo . . . . .	1
5. Applicati . . . . .	1
6. Magazzinieri . . . . .	1
7. Aiutanti tecnici . . . . .	—
8. Bidelli . . . . .	2
<i>Personale incaricato</i>	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 83 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1) . . . . .	4

1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione  
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro  
COLOMBO

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1970, n. 392.

Emissione di una moneta da lire 1000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme per assicurare in tempo utile l'emissione di una moneta commemorativa del primo centenario di Roma capitale d'Italia;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

#### Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da lire mille commemorative del primo centenario di Roma capitale d'Italia.

#### Art. 2.

Con propri successivi decreti, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 nonchè il relativo contingente.

#### Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete d'argento da L. 1000, di cui al presente decreto-legge, avranno corso legale.

**Art. 4.**

Alle maggiori spese, inerenti la fabbricazione delle monete da L. 1000, non previste dai normali stanziamenti di bilancio, si farà fronte con una quota non superiore a L. 50 milioni, derivante dai proventi della emissione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1970, n. 393.

**Modifiche al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, recante norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

**Art. 1.**

Nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppresse le parole « entro il 26 giugno ».

**Art. 2.**

L'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è soppresso.

**Art. 3.**

L'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esame di licenza media consta di una prova scritta e di prove orali. La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema a scelta del candidato fra tre che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive. Le prove orali vertono su materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

I candidati che desiderano iscriversi al quarto ginnasio devono sostenere, altresì, una prova scritta di latino, nei limiti del programma svolto.

Gli esami avranno luogo entro il 5 luglio 1970, secondo il calendario fissato dal provveditore agli studi ».

**Art. 4.**

Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di maturità, di abilitazione di scuola magistrale e di licenza di liceo linguistico si svolgeranno a partire dal giorno 7 luglio 1970, secondo il diario che sarà fissato con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi ha facoltà di sdoppiare le commissioni giudicatrici degli esami di maturità quando per il numero dei candidati non risulti possibile ultimare i lavori entro il termine del 31 luglio 1970. In tal caso le commissioni sono presiedute dalla stessa persona ».

Gli altri commi dell'art. 5 sono soppressi.

**Art. 5.**

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è soppresso.

**Art. 6.**

I commi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo dell'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppressi.

**Art. 7.**

Gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppressi.

**Art. 8.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI —  
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 marzo 1970, n. 394.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;